

Progetto di decreto del governo della regione di Bruxelles-Capitale del xx/xx/xxxx sul codice della strada di Bruxelles
Il governo della regione di Bruxelles-Capitale,
vista la legge speciale del 12 gennaio 1989 sulle istituzioni di Bruxelles;
vista la legge speciale del 6 gennaio 2014 sulla sesta riforma dello Stato;
vista la legge del 16 marzo 1968 sulla polizia stradale;
visto il regio decreto del 1° dicembre 1975 relativo alle norme generali che disciplinano la polizia stradale e l'uso delle strade pubbliche;
vista la deliberazione in occasione della conferenza interministeriale sulla mobilità del 28 maggio 2023;
vista la relazione di valutazione sulle pari opportunità, nota come "prova delle pari opportunità", richiesta dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'ordinanza del 4 ottobre 2018 che introduce la prova delle pari opportunità, e dall'articolo 1, paragrafo 1, dell'ordinanza del 22 novembre 2018 recante attuazione di suddetta ordinanza, di cui il governo della regione di Bruxelles-Capitale è venuto a conoscenza il 13 luglio 2023;
visto il parere del Consiglio di Stato n. xxx del XX/XX/XXXX a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, primo comma, punto 1, delle leggi sul Consiglio di Stato, coordinate il 12 gennaio 1973;
su proposta del ministro della Sicurezza stradale,
previa deliberazione,
Decreta:
Capitolo 1 - Disposizioni generali
Sezione 1 - Definizioni
Articolo 1
1. Ai fini del presente codice, per "codice della strada federale" si intende il regio decreto del xx/xx/xxxx sul codice della strada.
2. Le definizioni di cui all'articolo 2 del codice della strada federale si applicano al presente decreto.
Sezione 2 - Campo di applicazione
Articolo 2

Il presente regolamento disciplina il traffico e l'uso delle strade pubbliche.

I veicoli ferroviari che utilizzano strade non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto.

Sezione 3 - Agenti qualificati

Articolo 3

1. Fatte salve le competenze conferite ad altri funzionari o agenti della polizia giudiziaria e ai membri del quadro operativo della polizia locale e federale, le seguenti persone controllano il rispetto del presente decreto e dei suoi decreti di esecuzione:

- (1) agenti delle società di trasporto pubblico nell'esercizio delle loro funzioni, incaricati di un mandato di polizia giudiziaria e solo per quanto riguarda l'articolo 5 del codice della strada federale e i segnali C5 con il segnale aggiuntivo che rappresenta il simbolo P.29 dell'allegato 1 del codice della strada federale, F17 e l'articolo 74, paragrafo 5, comma 21, punto 1°, lettera b), comma 22, punto 1°, lettera b) e comma 60 e l'articolo 77, paragrafo 8 del codice della strada federale;
- (2) funzionari e agenti designati dal governo della regione di Bruxelles-Capitale nell'ambito esclusivo delle competenze della regione di Bruxelles-Capitale di cui al presente decreto;
- (3) capitani portuali, vice comandanti portuali e ispettori portuali, di cui alla legge del 5 maggio 1936 che fissa lo status di comandante portuale e funzionario di gestione, il vicedirettore o funzionario di livello A designato a tal fine dal consiglio di amministrazione della società regionale di diritto pubblico del porto di Bruxelles di cui al decreto della regione di Bruxelles-Capitale del 3 dicembre 1992 relativo all'esercizio e allo sviluppo del canale, del porto, del porto esterno e dei relativi edifici nella regione di Bruxelles-Capitale, al fine esclusivo di effettuare controlli sulle strade pubbliche nell'area portuale, ai sensi degli allegati 2 e 3 di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Consiglio di Bruxelles del 27 maggio 1993, recante specifiche a cui è soggetto il porto di Bruxelles.

2. Le persone di cui al paragrafo 1, punti 2° e 3° possono, nell'esercizio della loro funzione:

- (1) emettere ingiunzioni agli utenti della strada;
- (2) raccogliere informazioni ed esercitare il controllo interpellando le persone e consultando documenti e altri mezzi d'informazione;
- (3) scaricare o ridistribuire il peso in eccesso e/o i carichi troppo elevati, troppo larghi o troppo lunghi;
- (4) essere assistiti dalla polizia;
- (5) rifiutare l'autorizzazione per convogli di veicoli più pesanti e più lunghi fino alla cessazione dell'infrazione;
- (6) posizionare una ganascia;
- (7) trainare il veicolo responsabile dell'infrazione in un deposito.

Sezione 4 - Ingiunzioni degli agenti qualificati

Articolo 4

1. Gli utenti devono rispettare immediatamente le istruzioni degli agenti qualificati.

2. In particolare, si considerano ingiunzioni:

- (1) il braccio sollevato verticalmente. Ciò significa che tutti gli utenti devono fermarsi. Quelli già all'interno di un incrocio devono evacuarlo il prima possibile;
- (2) il braccio o le braccia estese orizzontalmente. Ciò significa che gli utenti provenienti da una direzione che interseca quella indicata dalle braccia allungate devono fermarsi;
- (3) l'oscillazione trasversale di una luce rossa. Ciò significa che gli utenti verso i quali la luce è diretta devono fermarsi.

3. Le ingiunzioni rivolte agli utenti in movimento possono essere emesse solo da agenti che indossano le insegne della loro posizione.

Tali insegne devono essere riconoscibili di notte e di giorno.

4. Qualsiasi conducente di un veicolo fermo o parcheggiato deve spostare il veicolo non appena richiesto da un agente qualificato.

Se il conducente si rifiuta di agire in tal senso o se il conducente è assente, l'agente qualificato può provvedere affinché il veicolo venga spostato. Lo spostamento viene effettuato a rischio e a spese del conducente e delle persone civilmente responsabili, a meno che il conducente non sia assente e il veicolo regolarmente parcheggiato.

Questa opzione non può, nelle stesse circostanze, essere esercitata da un utente senza l'intervento di un agente qualificato.

5. Ogni utente di età superiore ai 15 anni è tenuto a presentare la propria carta d'identità o documento equivalente quando richiesto da un agente qualificato in caso di violazione del presente decreto.

Le deroghe, le autorizzazioni e i lasciapassare previsti dal presente regolamento sono presentati su richiesta di un agente qualificato.

Sezione 5 — Indicazioni del segnalatore

Articolo 5

1. Gli utenti devono rispettare immediatamente le indicazioni del segnalatore.

2. I segnalatori possono fornire indicazioni agli utenti al fine di garantire la sicurezza:

- (1) del personale che lavora su strade pubbliche, da parte dei supervisori del sito;
- (2) dei veicoli eccezionali, da parte degli accompagnatori e coordinatori del traffico.

3. Per garantire che il traffico fluisca senza problemi e in sicurezza, i segnalatori possono fornire le seguenti indicazioni:

- (1) fermare il traffico;
- (2) deviare il traffico attraverso un altro percorso.

4. I segnalatori devono:

- (1) indossare una giacca di sicurezza retroriflettente con la scritta "signaleur" o "signaalgever" sulla parte anteriore e posteriore della giacca ed essere muniti di un disco che rappresenta il segnale C3 o della luce rossa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 3, del codice della strada federale;
- (2) I supervisori del sito devono avere almeno 18 anni.

5. Quando il traffico è regolato da segnali luminosi, essi non possono dare indicazioni sulle strade per le automobili e sulle autostrade e nei pressi del loro accesso e della loro uscita.

Capitolo 2 — Norme generali per l'uso delle strade pubbliche

Sezione 1 Norme generali di condotta per gli utenti

Articolo 6

1. Sulle strade pubbliche, gli utenti devono comportarsi in modo tale da non causare disagi o pericoli ad altri utenti, compresi il personale addetto alla manutenzione stradale e le attrezzature lungo la strada, i servizi di sorveglianza e i veicoli prioritari.

2. È vietato ostacolare il traffico o renderlo pericoloso, gettando, depositando, abbandonando o facendo cadere sulla strada pubblica qualsiasi oggetto, detrito o materiale di qualsiasi tipo, o diffondendo fumo o vapore, o creando un qualsiasi ostacolo.

3. Gli utenti sono tenuti ad adottare tutte le misure per evitare di causare danni alla strada. A tale scopo, i conducenti devono moderare la loro velocità o alleggerire il carico sul loro veicolo, o prendere un percorso diverso.

Sezione 2 – Limiti di velocità

Articolo 7

I limiti di velocità variano a seconda del tipo di strada.

1. Al di fuori delle aree edificate, la velocità è limitata a:

(1) 120 km all'ora su strade pubbliche dotate di quattro o più corsie, di cui almeno due sono assegnate a ciascuna direzione di traffico, a condizione che i sensi di marcia siano separati con modalità diverse dalla segnaletica orizzontale.

Tuttavia, la velocità dei veicoli e dei convogli di veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate, autobus e pullman è limitata a 90 km/h.

Continuano ad applicarsi i limiti di velocità inferiori imposti dal segnale C43 o derivanti dall'articolo 8;

(2) 70 km all'ora su strade pubbliche di altro tipo.

I limiti di velocità inferiori o superiori imposti o consentiti dai segnali stradali o dalle limitazioni derivanti dall'articolo 8 continuano ad applicarsi quando sono inferiori agli altri limiti di velocità.

2. Nelle aree edificate, il limite di velocità è di 30 km all'ora.

Tuttavia, su determinate strade pubbliche, un limite di velocità inferiore o superiore può essere imposto o consentito dalla segnaletica stradale.

Continuano ad applicarsi i limiti di velocità inferiori risultanti dall'articolo 8.

3. Su strade o parti di strade pubbliche riservate a veicoli agricoli, pedoni, ciclisti, persone a cavallo e conducenti di speedpedelec contrassegnate con cartelli R9 e R11, il limite di velocità è di 30 km all'ora.

4. Nelle piste ciclabili contrassegnate con cartelli stradali R17 e R19, il limite di velocità è di 30 km all'ora.

5. Nelle aree di raccolta, il limite di velocità è di 20 km all'ora.

6. Nelle zone pedonali, nelle strade dei parchi giochi e nelle strade delle scuole, come previsto dal codice federale della strada, la velocità è limitata al passo d'uomo.

Articolo 8

La velocità dei veicoli, a seconda del tipo di veicolo, è limitata:

1. a 70 km all'ora per autobus e pullman ad eccezione delle strade pubbliche dotate di quattro o più corsie di cui almeno due sono assegnate a ciascuna direzione di traffico, a condizione che i sensi di marcia siano separati con modalità diverse dalla segnaletica orizzontale. Tuttavia, su altre strade pubbliche al di fuori dei centri urbani in cui la segnaletica stradale consente una maggiore velocità, la velocità resta limitata a 70 km/h;

2. a 60 km all'ora per altri veicoli e convogli di veicoli con pneumatici la cui massa massima autorizzata supera 7,5 tonnellate, ad eccezione delle strade pubbliche dotate di quattro o più corsie di cui almeno due sono assegnate a ciascuna direzione di traffico, a condizione che i sensi di marcia siano separati con modalità diverse dalla segnaletica orizzontale. Tuttavia, su altre strade pubbliche al di fuori dei centri urbani in cui la segnaletica stradale consente una maggiore velocità, la velocità resta limitata a 60 km/h;

3. al limite fissato dai regolamenti tecnici sui veicoli a motore o, in loro assenza, a 40 km all'ora per i veicoli con pneumatici semipneumatici, elastici o rigidi e per i veicoli che, per costruzione e di origine, non sono muniti di sospensioni;

4. a 20 km all'ora per le macchine mobili motorizzate;

5. La velocità dei seguenti veicoli o convogli di veicoli che, in deroga all'articolo 40, paragrafo 1, del codice federale della strada, trainano più di un rimorchio e il cui convoglio non superi la lunghezza di 25 metri è limitata a 25 km/h:

- (1) convogli di roulotte, compresi i rimorchi;
- (2) convogli di veicoli utilizzati dagli appaltatori dei lavori e che viaggiano tra il loro cantiere e il sito o da un sito all'altro;
- (3) convogli di veicoli agricoli che operano entro un raggio di 25 km dall'azienda agricola;
- (4) treni turistici in miniatura, purché tali trasporti siano riconosciuti dalle autorità comunali come "intrattenimento pubblico" e siano conformi alle disposizioni dell'autorizzazione comunale;
- (5) convogli di materiale pubblicitario;
- (6) convogli di veicoli folcloristici;
- (7) veicoli della polizia o delle forze armate;
- (8) veicolo trainante di un convoglio di veicoli più lungo e più pesante, che viaggia alle condizioni stabilite dal ministro responsabile dei lavori pubblici;
- (9) veicoli di servizio assegnati al monitoraggio, al controllo e alla manutenzione della strada.

6. La velocità dei veicoli che utilizzano un attacco di fortuna o secondario ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del codice della strada federale è limitata a 25 km/h.

Sezione 3 — Divieto di sorpasso

Articolo 9

I conducenti di convogli di veicoli più lunghi e più pesanti, che circolano alle condizioni stabilite dalle autorità competenti per le infrastrutture, non possono sorpassare a sinistra al di fuori delle autostrade.

Sezione 4 — Circolazione su autostrade e strade per automobilisti

Articolo 10

1. La vendita o l'offerta di vendita di qualsiasi oggetto è vietata su autostrade e strade per automobilisti, salvo autorizzazione del ministro responsabile della gestione autostradale o del suo delegato.

2. Il ministro delle autostrade e delle strade per automobilisti o il suo delegato può adottare tutte le misure provvisorie per regolamentare il traffico in un determinato punto dell'autostrada, a causa di circostanze particolari.

3. Il ministro competente per le autostrade o il suo delegato può autorizzare, alle condizioni da lui stabilite, veicoli militari che viaggiano in convogli e trasporti eccezionali ad accedere alle autostrade e a viaggiarvi a una velocità inferiore a 70 km/h.

4. Nella misura giustificata dalle esigenze del servizio o della loro missione, non si applicano le norme di accesso e di circolazione sulle autostrade e sulle strade per automobilisti previste dagli articoli 24 e 25 del codice della strada federale:

- (1) ai funzionari e agli agenti incaricati di una missione di polizia, sorveglianza o di tipo amministrativo in autostrade o strade per automobilisti, nonché ai conducenti delle attrezzature amministrative;
- (2) agli appaltatori, ai licenziatari e ai concessionari, ai membri del loro personale e ai conducenti di attrezzature delle suddette persone, autorizzati dal ministro competente per le autostrade e le strade per automobilisti o dal suo delegato.

Capitolo 3 — Parcheggio

Sezione 1 - Parcheggio a tempo limitato

Articolo 11

1. Il modello del disco orario è determinato dal ministro competente per la sicurezza stradale.

Il disco orario di cui sopra è considerato disco orario conforme al modello determinato dall'autorità competente del paese in cui è immatricolato il veicolo in cui è collocato il disco.

2. Se necessario, il disco orario o il contrassegno di parcheggio devono essere apposti, conformemente ai requisiti indicati su tale contrassegno, all'interno del parabrezza o, in sua assenza, sulla parte anteriore del veicolo a motore, del ciclomotore a quattro ruote, del triciclo o del quadriciclo in modo visibile e leggibile.

A meno che non siano indicate condizioni particolari sulla segnaletica, l'uso del disco è obbligatorio dalle 9:00 alle 18:00, tranne la domenica e i giorni festivi, e per un massimo di due ore.

3. Il disco orario viene utilizzato anche nei seguenti casi:

- (1) per parcheggiare nelle aree edificate su strade pubbliche veicoli con massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate; il tempo massimo di sosta è limitato a 8 ore consecutive, salvo diversamente previsto dai regolamenti locali;
- (2) per parcheggiare veicoli su strade pubbliche a fini pubblicitari; il tempo massimo di sosta è limitato a 3 ore consecutive;
- (3) per parcheggiare veicoli a motore e rimorchi non idonei alla circolazione stradale su strade pubbliche; il tempo massimo di sosta è limitato a 24 ore consecutive.

4. Il conducente deve posizionare la freccia del disco orario sulla linea successiva a quella del momento dell'arrivo.

È vietato esporre informazioni inesatte sul disco. Le informazioni sul disco non possono essere modificate fino a quando il veicolo non ha lasciato il posto auto.

Il veicolo a motore deve aver lasciato il parcheggio entro e non oltre la scadenza del periodo di parcheggio autorizzato.

Sezione 2 – Parcheggio a pagamento

Articolo 12

1. Nei parcheggi dotati di parchimetri o registratori di tempo, o in un parcheggio dotato di una stazione di ricarica per veicoli elettrici, il parcheggio è disciplinato dai termini e dalle condizioni indicati su tali dispositivi.

2. Se il parchimetro o il registratore di tempo più vicino è fuori servizio, il disco orario deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del presente decreto.

3. Il parcheggio a pagamento può inoltre essere regolato da altri termini e condizioni, che saranno portati a conoscenza degli interessati in loco.

4. Se necessario, il contrassegno di parcheggio è apposto, conformemente ai requisiti ivi indicati, all'interno del parabrezza o, in sua assenza, sulla parte anteriore del veicolo a motore, in modo chiaramente visibile e leggibile.

Sezione 3 – Posti auto riservati ai possessori della tessera di residente o di veicolo condiviso.

Articolo 13

I posti auto contrassegnati dal segnale E9 e integrati da un cartello aggiuntivo "ad eccezione dei residenti" o "ad eccezione dei veicoli condivisi" ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1.2 e dell'allegato 1, simbolo P35 del codice della strada federale, sono riservati ai veicoli sui quali è apposta in modo visibile e leggibile la tessera di residente o la tessera di parcheggio per veicoli condivisi, rispettivamente all'interno del parabrezza o, in assenza di parabrezza, sulla parte anteriore del veicolo.

Sezione 4 – Controllo elettronico

Articolo 14

Il comune o l'ente di parcheggio può sostituire l'uso dei contrassegni di parcheggio con un sistema di controllo elettronico basato sul numero di immatricolazione del veicolo. In tal caso, le norme speciali di parcheggio per i parcheggi a tempo limitato, i parcheggi a pagamento o i posti auto riservati devono essere controllate sulla base della targa del veicolo e non deve essere apposto un contrassegno sul parabrezza.

Sezione 5 – Uso di una ganascia

Articolo 15

In caso di violazione delle disposizioni degli articoli da 11 a 14 del presente decreto, può essere utilizzata una ganascia destinata ad immobilizzare il veicolo.

Capitolo 4 – Carico

Sezione 1 – Carico dei veicoli

Sottosezione 1 - Disposizioni generali

Articolo 16

1. Il carico di un veicolo deve essere sistemato in modo che, in normali condizioni stradali, non possa:

- (1) compromettere la visibilità del conducente;
- (2) costituire un pericolo per il conducente, per le persone trasportate e per gli altri utenti della strada;
- (3) causare danni alla strada pubblica, ai suoi annessi, alle strutture ivi stabilite o alla proprietà pubblica o privata;
- (4) essere trascinato o cadere sulla strada pubblica;
- (5) compromettere la stabilità del veicolo;
- (6) nascondere i fari, i catadiottri e il numero di immatricolazione.

Tali disposizioni non si applicano ai veicoli di servizio invernali qualora ciò sia giustificato dalla natura della loro attività.

2. Se il carico è costituito da cereali, lino, paglia o foraggio, sfusi o in balle, esso deve essere coperto da una tela cerata o da una rete. Tuttavia, la presente disposizione non si applica se tale trasporto avviene entro un raggio di 25 km dal punto di carico e a condizione che non sia effettuato su un'autostrada.

3. Se il carico è costituito da parti lunghe, esse devono essere saldamente fissate tra loro e al veicolo in modo da non oscillare oltre il bordo laterale estremo del veicolo.

4. Gli accessori utilizzati per fissare o proteggere il carico devono essere in buone condizioni ed essere utilizzati correttamente. Qualsiasi elemento che circonda il carico, come una catena, un telone, una rete, ecc., deve aderirvi.

5. Il conducente del veicolo deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che il rumore del carico e gli accessori utilizzati per fissare o proteggere il carico non disturbino il conducente stesso, infastidiscano il pubblico o spaventino gli animali.

6. Se, in via eccezionale, le porte laterali o posteriori devono rimanere aperte, esse devono essere fissate in modo da non estendersi oltre il contorno laterale estremo del veicolo.

Sottosezione 2 — Dimensioni

Articolo 17

1. La larghezza di un veicolo carico, misurata includendo tutte le sporgenze, non può superare i seguenti limiti:

- (1) veicolo a motore, veicolo trainato da animali o loro rimorchio: 2,55 metri o 2,6 metri quando il veicolo è largo 2,6 metri, conformemente al regio decreto del 15 marzo 1968, che stabilisce le regole generali relative alle condizioni tecniche che i veicoli a motore, i loro rimorchi e gli accessori di sicurezza devono rispettare; Tuttavia:
 - a) se il carico è costituito da cereali, lino, paglia o foraggi sfusi, escluse le balle compresse, la larghezza del veicolo caricato può raggiungere 2,75 metri;
 - b) se il carico è costituito come sopra e trasportato entro un raggio di 25 km dal luogo di carico o entro un'area di 25 km dalla frontiera belga, la larghezza del veicolo caricato può raggiungere i 3 metri;
- (2) nei casi di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, nessun supporto rigido può essere collocato in modo tale che una qualsiasi delle sue parti si trovi a una distanza superiore a 1,25 metri dal piano longitudinale di simmetria del veicolo;
- (3) le disposizioni dell'articolo 17.1.1 del presente decreto non si applicano ai veicoli di servizio invernali qualora ciò sia giustificato dalla natura della loro attività;
- (4) ciclomotore a tre o quattro ruote, triciclo o quadriciclo con o senza motore o relativo rimorchio: la larghezza del carico non può superare la larghezza del veicolo a vuoto di oltre 0,30 metri, con un massimo assoluto di 2,50 metri;
- (5) carretto a mano: 2,50 metri;
- (6) bicicletta, ciclomotore a due ruote o relativo rimorchio: 1,00 metro;
- (7) motociclo senza sidecar o relativo rimorchio: 1,25 metri;
- (8) motociclo con sidecar: la larghezza del carico non può superare di oltre 0,30 metri la larghezza del veicolo a vuoto.

2. In nessun caso il carico può superare, nella parte anteriore, l'estremità del veicolo o, nel caso di un veicolo trainato da animali, la testa dell'imbracatura.

Tuttavia, il carico dei convogli di veicoli per il solo trasporto di veicoli a motore può superare, nella parte anteriore, un massimo di 0,50 metri.

3. Il carico di biciclette, ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli con o senza motore e relativi rimorchi non può estendersi oltre l'estremità posteriore del veicolo o del rimorchio di oltre 0,50 metri. I rimorchi collegati a cicli senza motore non possono superare una lunghezza totale di 2,50 metri, compreso il carico.

4. Il carico degli altri veicoli non può superare di oltre un metro l'estremità posteriore del veicolo.

Tuttavia, la sporgenza può raggiungere:

- (1) 3 metri, quando uno di questi veicoli è caricato con parti indivisibili di grande lunghezza;
- (2) 1,50 metri, per i carichi su convogli di veicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto di veicoli a motore;

Tali disposizioni non si applicano ai veicoli di servizio invernali qualora ciò sia giustificato dalla natura della loro attività.

5. L'altezza di un veicolo carico non può superare i 4 metri.

Quella di un ciclo senza motore, compreso il carico, non può superare 2,50 metri.

6. Il carico di una macchina mobile non può estendersi oltre 0,50 metri nella parte anteriore e posteriore e 0,30 metri su entrambi i lati.

L'altezza di una macchina mobile caricata non può superare 2,50 metri.

Sottosezione 3 — Dispositivi di segnalazione

Articolo 18

1. Quando non è richiesta l'illuminazione del veicolo, i carichi che superano di oltre un metro l'estremità posteriore del veicolo devono essere contrassegnati da un segnale quadrato fissato nel punto di massima proiezione del carico, in modo da essere costantemente su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo. Tale segnale è quadrato, misura 0,50 metri ed è dipinto con strisce rosse e bianche alternate. Una diagonale del quadrato è rossa e ogni striscia rossa o bianca è larga circa 75 mm. Le strisce rosse devono essere dotate di materiale retroriflettente.

2. Quando è richiesta l'illuminazione del veicolo, i carichi che superano di oltre un metro l'estremità posteriore del veicolo devono essere contrassegnati dal segnale sopra descritto, integrato da una luce rossa rivolta all'indietro e da un catadiottro arancione su ciascun lato.

Il punto più alto della superficie illuminante o riflettente dei mezzi utilizzati per indicare l'estremità di un carico non può essere superiore a 1,60 metri dal suolo.

Il punto più basso non può essere inferiore a 0,40 metri dal suolo.

Inoltre:

- (1) nel caso di un veicolo che deve essere munito di catadiottri laterali ai sensi dei regolamenti tecnici sui veicoli a motore, quando la distanza tra il bordo esterno del catadiottro indicante la massima proiezione del carico e il bordo esterno del catadiottro posteriore del veicolo è superiore a 3 metri, deve essere posizionato sul carico un catadiottro laterale arancione supplementare, mentre in nessun caso la distanza tra i bordi esterni di due catadiottri successivi può superare i 3 metri;
- (2) nel caso di un veicolo che non deve essere munito di catadiottri laterali ai sensi dei regolamenti tecnici sui veicoli a motore, sul carico possono essere posizionati uno o più catadiottri laterali arancioni;
- (3) i carichi sporgenti lateralmente oltre la sagoma esterna del veicolo in modo che la loro estremità laterale si trovi a più di 0,40 metri dal bordo esterno della superficie illuminante della luce di posizione, se è richiesta l'illuminazione del veicolo, devono essere indicati mediante luci di ingombro e catadiottri.

Le luci e i catadiottri visibili anteriormente devono essere di colore bianco, mentre quelli visibili posteriormente devono essere di colore rosso.

La superficie illuminante o retroriflettente di tali luci e catadiottri deve essere inferiore a 0,40 metri dalla massima proiezione del carico.

Sezione 2 — Trasporto eccezionale

Articolo 19

1. L'autorizzazione prevede le misure da adottare per prevenire eventuali danni alla strada pubblica, alle sue pertinenze, alle strutture costruite su di essa e alle proprietà limitrofe.

2. Il ministro dei Lavori pubblici o il suo delegato può, prima del rilascio dell'autorizzazione, esigere il deposito di una cauzione. L'uso di un'autorizzazione implica che l'utente si impegna a pagare per eventuali danni o costi che possono derivare dal trasporto.

Sezione 3 — Convogli di veicoli

Articolo 20

L'articolo 40, paragrafo 1, del codice della strada federale non si applica ai convogli di veicoli elencati di seguito, a condizione che non viaggino a più di 25 km all'ora:

- (1) veicolo trainante di un convoglio di veicoli più lungo e più pesante, che viaggia alle condizioni stabilite dall'autorità competente dell'infrastruttura;
- (2) veicoli di servizio assegnati al monitoraggio, al controllo e alla manutenzione della strada.

La lunghezza totale di tali convogli non può superare i 25 metri.

Sezione 4 — Caduta di carico su strada pubblica

Articolo 21

1. Quando un carico cade, in tutto o in parte, su una strada pubblica e non può essere immediatamente rimosso, il conducente adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza e il regolare flusso del traffico e per segnalare l'ostacolo come previsto di seguito senza mettere in pericolo se stesso:

- (1) nella misura possibile, azionando simultaneamente tutti gli indicatori di direzione. Il conducente può altresì utilizzare altri mezzi di segnalazione, in particolare posizionando una luce ambra lampeggiante portatile;
- (2) qualora l'azionamento di tutti gli indicatori di direzione sia impossibile, deve essere posizionato il triangolo di pericolo in modo chiaramente visibile, nella direzione del traffico per il quale il carico caduto presenta un pericolo.

2. Il triangolo di pericolo deve essere collocato in posizione verticale a una distanza dal veicolo di circa:

- (1) 100 metri su strade pubbliche dotate di quattro o più corsie, di cui almeno due sono assegnate a ciascuna direzione di traffico, a condizione che i sensi di marcia siano separati con modalità diverse dalla segnaletica orizzontale;
- (2) 30 metri su altre strade pubbliche.

Se queste distanze non possono essere rispettate, il triangolo di pericolo può essere collocato a una distanza inferiore ed eventualmente all'altezza del carico caduto.

3. Sulle autostrade, sulle strade per automobilisti e nelle gallerie, il conducente di un veicolo che ha perso il carico ed è parcheggiato in un luogo in cui è vietato fermarsi o parcheggiare deve indossare una giacca di sicurezza retroriflettente quando abbandona il veicolo.

4. Se il conducente è assente o se si rifiuta o non è in grado di seguire le istruzioni degli agenti qualificati di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del presente decreto, l'agente qualificato può provvedere automaticamente allo spostamento del carico.

Su strade per automobilisti e autostrade, l'agente qualificato deve spostare automaticamente il veicolo e il suo carico.

Il viaggio è effettuato a rischio e a spese del conducente e delle persone civilmente responsabili.

Sezione 5 — Veicoli accoppiati

Articolo 22

Quando la lunghezza di carico di un rimorchiatore supera i 12 metri, un addetto segue il carico a piedi.

Sezione 6 — Carretto a mano

Articolo 23

Quando un carretto a mano o il suo carico non consentono al conducente di avere una sufficiente visibilità davanti a sé, il conducente traina il proprio veicolo.

Sezione 7 — Traffico nelle aree portuali

Articolo 24

Le disposizioni del presente decreto non possono essere applicate o modificate per il traffico tra banchi di imbarco e sbarco, depositi, capannoni e magazzini situati nelle aree portuali.

Sezione 8 — Disposizioni varie

Articolo 25

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 del presente regolamento, il conducente è tenuto a scaricare, disaccoppiare o parcheggiare il proprio veicolo nella località più vicina, a meno che il veicolo non sia trattenuto.

Lo stesso vale in caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti tecnici sui veicoli a motore relative alla massa massima autorizzata e alla massa a pieno carico dei veicoli.

2. Nella misura giustificata dalle esigenze del servizio o della loro missione, le norme di accesso e di circolazione sulle autostrade prescritte dall'articolo 24 del codice della strada federale non si applicano:

- (1) ai funzionari e agli agenti incaricati di servizi di polizia, sorveglianza o amministrazione in autostrada, nonché ai conducenti delle attrezzature amministrative;
- (2) agli appaltatori, ai licenziatari e ai concessionari, ai membri del loro personale e ai conducenti di attrezzature delle suddette persone, autorizzati dal ministro per la gestione delle autostrade o dal suo delegato.

3. L'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 1, e gli articoli 21, 22 e 40 del codice della strada federale e gli articoli 7, 11, 12, 17 e 20 del presente decreto non si applicano ai veicoli amministrativi assegnati alla supervisione, al controllo e alla manutenzione della carreggiata, quando sono incompatibili con la natura o l'assegnazione temporanea o permanente del veicolo.

4. Le corsie degli autobus possono essere utilizzate dai veicoli di servizio incaricati del monitoraggio, del controllo e della manutenzione della strada, solo se giustificato dalla natura della missione.

Capitolo 5 — Requisiti tecnici per i veicoli a motore e i loro rimorchi

Sezione 1 — Componenti del motore, rumore e fumo

Articolo 26

I veicoli a motore devono essere condizionati, mantenuti e guidati in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione o disturbare gli altri utenti della strada. A tal fine è vietato:

- (1) far fuoriuscire illegalmente petrolio o combustibili sulle strade pubbliche;
- (2) disturbare il pubblico o spaventare gli animali con il rumore; in nessun caso il livello di rumore può superare i limiti fissati dai regolamenti tecnici per i veicoli a motore, i ciclomotori e i motocicli;
- (3) produrre, ad eccezione delle emissioni di fumo fuggitive causate in particolare dall'accensione del motore o dal cambio di marcia del veicolo, emissioni di fumo che superano i limiti fissati dai regolamenti tecnici sui veicoli a motore;
- (4) emette gas inquinanti che superano i limiti stabiliti dai regolamenti tecnici sui veicoli a motore.

Sezione 2 — Pneumatici

Articolo 27

I pneumatici delle ruote devono avere una superficie di marcia liscia senza rientranze o sporgenze che possano danneggiare le strade pubbliche.

Capitolo 6 - Disposizioni finali

Articolo 28

Il regio decreto del 1° dicembre 1975 relativo alle norme generali che disciplinano la polizia stradale e l'uso delle strade pubbliche è abrogato.

Articolo 29

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 18 mesi a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale belga (Moniteur belge).

Articolo 30

Il ministro della Sicurezza stradale è responsabile dell'esecuzione del presente decreto.

Bruxelles, xxx,

A nome del governo della regione di Bruxelles-Capitale

Il ministro-presidente del governo della

regione di Bruxelles-Capitale

Rudi VERVOORT

La ministra del governo della regione di Bruxelles-Capitale responsabile della mobilità, dei lavori pubblici e della sicurezza stradale,

Elke VAN DEN BRANDT